



COMUNE DI CANTOIRA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

DEL TERRITORIO COMUNALE

NORME DI ATTUAZIONE

Estensori:

Arch. Domenico Caligiuri – tecnico competente in acustica ambientale
D.D n° 499 del 05/11/02

Arch. Franco Musso
Arch. Giovanni Piero Perucca

INDICE

INDICE	1
CAPO I	1
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	1
1 - Premessa.....	1
2 - Zone omogenee	2
2.1 Zone particolari	2
2.1.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto	2
2.1.2 Aree adibite a manifestazioni temporanee	3
2.2 Limiti acustici.....	3
2.2.1 Limiti di Zona.....	3
2.2.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore	5
2.2.3 Prescrizioni per le Fasce “Cuscinetto”	5
2.2.4 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica	6
2.3 Piani di Risanamento Acustico.....	7
2.3.1 Piano di Risanamento Acustico Comunale	7
2.3.2 Piani di risanamento acustico delle imprese.....	7
2.4 Autorizzazioni e deroghe.....	8
2.5 Interventi soggetti a titolo abilitativo all’attività edilizia	9
2.5.1 Valutazione di Impatto Acustico	9
2.6 Interventi soggetti a titolo abilitativo all’attività edilizia	10
2.6.1 Valutazione di Impatto Acustico	10
2.6.2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico.....	11
2.7 Documentazione da allegare e procedure amministrative.....	11
2.7.1 Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)	12
2.7.2 Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.).....	13
CAPO II – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	14
CAPO III – REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ...	15
ALLEGATO 1.....	16
Quadro normativo di riferimento	16
ALLEGATO 2.....	23
Glossario.....	23

CAPO I

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1 - Premessa

Il Comune di Cantoira ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, ai sensi dell'art 5, comma 3, della *Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*.

L'elaborazione del *Piano di Classificazione Acustica* è stata condotta conformemente alle prescrizioni contenute nel documento *"Criteri per la classificazione acustica del territorio"*, allegato alla *Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, "Linee guida per la classificazione acustica del territorio"* ed emanato ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera a), della *L.R. 52/2000*.

La *Classificazione Acustica* ricomprende l'intero territorio comunale.

L'attuazione del *Piano di Classificazione Acustica* avviene secondo le prescrizioni dettate dalle presenti norme e le indicazioni riportate sulle planimetrie che seguono, nell'osservanza delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali.

Il *Piano di Classificazione Acustica* del Comune di Cantoira è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Norme di Attuazione.

Tavole grafiche:

- Tav. 1 : Centri abitati Fase II scala 1:5000 / 1:20000
- Tav. 2 : Centri abitati Fase III scala 1:5000 / 1:20000
- Tav. 3 : Centri abitati Fase IV scala 1:5000 / 1:20000

In caso di dubbi interpretativi si deve comunque far riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale Comunale.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

Le indicazioni riportate sulle planimetrie a scala minore hanno, in caso di discordanza, prevalenza su quelle a scala maggiore.

2 - Zone omogenee

La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997*.

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

2.1 Zone particolari

2.1.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

I valori limite assoluti di inquinamento acustico di cui alla *Tabella 1* del punto 2.2.1 del presente documento non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza

(individuare dai relativi decreti attuativi) delle infrastrutture di trasporto presenti sul territorio di Cantoira.

All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti di cui alla *Tabella 1* del punto 2.2.1.

Le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla *Tabella 2* del punto 2.2.1, secondo la classificazione che a quella porzione di territorio viene assegnata.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali (art.6, comma 3 del *D.P.C.M. 14/11/1997*).

2.1.2 Aree adibite a manifestazioni temporanee

Ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera c) della *L.R. 52/2000* il *Piano di classificazione Acustica* individua le aree all'interno delle quali possono svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto (rif. "Appendice A" Relazione Illustrativa).

2.2 Limiti acustici

2.2.1 Limiti di Zona

In applicazione del *D.P.C.M. 14/11/97*, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della *Legge Quadro 447/95*:

- a. valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- b. valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- c. valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella1

Tabella B - Valori limite di emissione - Leq in dB(A)		
<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 2

Tabella C - Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)		
<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3

Tabella D - Valori di qualità - Leq in dB (A)		
<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

I valori di attenzione sono specificati all'art.6, comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997.

2.2.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal *D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal *D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel *D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Sono fatte salve le prescrizioni riportate al precedente punto 1.3 ("Zone particolari").

Le presenti norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

2.2.3 Prescrizioni per le Fasce "Cuscinetto"

Le fasce "cuscinetto" inserite nel *Piano di Classificazione Acustica* del Comune di Cantoira e delineate ai sensi dell'art. 6 comma 3 della *L.R. 52/2000*, non determinano in genere una discordanza tra il clima acustico confacente alla destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. ed i limiti di immissione ed emissione fissati dalla classe acustica delle fasce stesse, essendo essenzialmente limitate alla zona di cava e alla zona circostante il cimitero.

Al fine comunque di prevenire effetti potenziali derivanti da possibili incongruenze si stabilisce che:

- i nuovi edifici a destinazione residenziale ricadenti in un'area normativa del P.R.G.C. inserita all'interno di una fascia cuscinetto e in tale ambito classificata in una o più classi superiori a quella definita nella fase di omogeneizzazione della classificazione acustica (Fase III), devono essere realizzati secondo standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;
- i nuovi impianti produttivi sia di beni sia di servizi che provocano rumore o le attività rumorose che si insediano all'interno di un'area non satura che abbia subito una riduzione critica, devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva.

2.2.4 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Relativamente ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale, il *Piano di Classificazione Acustica* del Comune di Cantoira può presentare tre possibili scenari:

- scenario di compatibilità;
- scenario di potenziale incompatibilità;
- scenario di incompatibilità.

Scenario I: Compatibilità

Si rientra in questo scenario se il clima acustico rilevato risulta essere conforme ai valori limite di zona indicati nella Tabella 2 del punto 2.2.1 e le classi acustiche delle aree confinanti non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

Scenario II: Potenziale incompatibilità

Si ricade nello scenario di potenziale incompatibilità se i valori delle classi acustiche delle aree confinanti differiscono per più di 5 dB(A) e in ogni caso ove, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite assoluto di zona.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale criticità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto la modifica alle sorgenti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In quest'ultimo caso si procederà alla predisposizione di un *Piano di Risanamento Acustico*.

Scenario III: Incompatibilità

Questo scenario comprende le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso si procederà alla predisposizione di un *Piano di Risanamento Acustico*.

2.3 Piani di Risanamento Acustico

2.3.1 Piano di Risanamento Acustico Comunale

Il *Piano di Risanamento Acustico Comunale*, redatto in conformità all'articolo 7 della *Legge 447/1995*, sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale, viene predisposto entro 12 mesi dall'adozione del *Piano di Classificazione Acustica* o dalla verifica del superamento dei limiti.

Il *Piano di Risanamento Acustico* contiene:

- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi della *Classificazione Acustica*;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il piano è finalizzato a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

Il *P.R.A.* è altresì adottato nel caso di superamento dei valori di attenzione.

2.3.2 Piani di risanamento acustico delle imprese

Ai sensi dell'art. 14 della *L.R. 52/2000*, i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dall'approvazione del presente *Piano di Classificazione Acustica*, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla Provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al Comune, negli altri casi, apposito *Piano di Risanamento*.

Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit)

I *Piani di Risanamento Acustico* delle imprese indicano:

- le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
- gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti;

- i ricettori presenti nell'area di studio individuata, descrivendone le caratteristiche;
- gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento;
- la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica;
- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

La relazione tecnica del *Piano di Risanamento* è redatta sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale e il piano è presentato dal legale rappresentante dell'impresa.

Il Comune di Cantoira, nei casi di propria competenza, valuta la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approva il *Piano di Risanamento* con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione. Tale *Piano* verrà integrato nel *Piano di Risanamento Acustico Comunale*.

Qualora il Comune non si esprima sul *Piano di Risanamento* entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il *Piano*, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune l'inizio dei lavori.

Al termine degli interventi di risanamento la relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento deve essere trasmessa al Comune. Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture che interessano il Comune di Cantoira si applica il disposto dell'articolo 10, comma 5, della L. 447/1995. Nelle more dell'emanazione del decreto ivi previsto, gli stessi soggetti provvedono a individuare le principali criticità e i possibili interventi di risanamento confrontandosi con il Comune, e a valutare i relativi costi e gli impatti residui anche ai fini della predisposizione del *Piano di Risanamento Comunale*.

2.4 Autorizzazioni e deroghe

I cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di autorizzazione con eventuale deroga rilasciata dall'Autorità Comunale. Tale deroga determina l'esenzione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, dal rispetto ai limiti acustici definiti con il *Piano di Classificazione Acustica* del territorio comunale (art.9 della L.R. 52/2000).

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni saranno specificate con apposite disposizioni della Giunta Regionale; in vacanza di tale provvedimento si farà riferimento a quanto riportato negli appositi regolamenti comunali.

Qualora il livello di emissione derivante da tali attività sia desumibile dalla modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore, sono previste procedure di autorizzazione semplificate, ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera c) della *L.R. 52/2000*. La valutazione previsionale dei livelli di emissione e di immissione dovrà essere eseguita dal tecnico competente, con una dichiarazione attestante il non superamento dei limiti nelle aree con presenza di ricettori, anche se situate sul territorio di Comuni limitrofi.

È facoltà del Comune rilasciare deroghe ai valori limite individuati dal *Piano di Classificazione Acustica* per le attività all'aperto riportate dall'art.9, comma 3 della *L.R. 52/2000*, fissando orari e modalità di svolgimento; non sono applicabili deroghe a impianti installati permanentemente.

2.5 Interventi soggetti a titolo abilitativo all'attività edilizia

Le domande per il rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia e le Denunce di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6.12.2001, n. 380 devono essere corredate da *D.I.A.* o da *D.P.C.A.* nei casi specificati ai seguenti punti 2.7.1 e 2.7.2.

2.5.1 Valutazione di Impatto Acustico

Ai sensi dell'art. 10 della *L.R. 25 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*, la *Documentazione di Impatto Acustico* deve essere presentata dal soggetto proponente unitamente alla domanda per il rilascio provvedimento abilitativo all'attività edilizia, dell'abilitazione all'uso (agibilità, abitabilità), delle licenze, delle autorizzazioni o dei provvedimenti comunque denominati, ivi compresa la Denuncia di inizio attività, relativamente a:

1. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale (ex *Legge n. 349/1988* e s.m.i.) e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, provinciale o comunale (ex *L.R. n. 40/1998*);

2. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, non ricomprese al punto 1, di seguito elencate:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti S.U.E. dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella progettazione dei suddetti S.U.E. dovrà essere posta particolare cura:

- allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili, atto a determinare qualitativamente i possibili effetti delle riflessioni e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato lo strumento esecutivo;
- alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee

strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici;

- alla distribuzione funzionale degli ambienti all'interno dei singoli edifici, allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati alla tranquillità e al riposo. L'assenza della *D.I.A.* o della *D.P.C.A.* è causa di improcedibilità della domanda. Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi che determinano una nuova classificazione delle aree oggetto degli interventi e che rispettano le prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, devono essere considerati varianti del *Piano di Classificazione Acustica*. L'approvazione di tali S.U.E. comporta la contestuale approvazione delle varianti al *Piano di Classificazione Acustica* che a tutti gli effetti sono parte integrante del *Piano* stesso. Tali S.U.E. devono essere allegati al *Piano di Classificazione Acustica*.

2.6 Interventi soggetti a titolo abilitativo all'attività edilizia

Le domande per il rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia e le Denunce di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6.12.2001, n. 380 devono essere corredate da *D.I.A.* o da *D.P.C.A.* nei casi specificati ai seguenti punti 2.2.1 e 2.2.2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture di trasporto ferroviarie in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 4 del punto 2.2.2. sono a carico del titolare del provvedimento abilitativo all'attività edilizia qualora l'intervento sia realizzato all'interno delle fasce di pertinenza definite al punto 2.1.2 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

2.6.1 Valutazione di Impatto Acustico

Ai sensi dell'art. 10 della *L.R. 25 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*, la *Documentazione di Impatto Acustico* deve essere presentata dal soggetto proponente unitamente alla domanda per il rilascio provvedimento abilitativo all'attività edilizia, dell'abilitazione all'uso (agibilità, abitabilità), delle licenze, delle autorizzazioni o dei provvedimenti comunque denominati, ivi compresa la Denuncia di inizio attività, relativamente a:

1. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale (ex *Legge n. 349/1988* e s.m.i.) e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, provinciale o comunale (ex *L.R. n. 40/1998*);
2. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, non ricomprese al punto 1, di seguito elencate:
 - a) aeroporti, avio superfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi oppure ove si svolgono attività rumorose;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

3. nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive sia di beni, sia di servizi, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

L'assenza della *D.I.A.* è causa di diniego del provvedimento abilitativo all'attività edilizia, o di ordine motivato di non effettuare l'intervento nel caso di Denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6.12.2001, n. 380, per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di *D.I.A.* non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, in sostituzione della *D.I.A.*

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la *Documentazione di Impatto Acustico*.

2.6.2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico

Ai sensi dell'art. 11 della *L.R. n. 52/2000* è fatto obbligo di produrre una *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate al punto 2.6.1.

La *D.P.C.A.* deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di domanda di variazione della destinazione d'uso di edifici esistenti a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo e di ogni altra attività per la quale la quiete costituisca un elemento di base.

L'assenza della *D.P.C.A.* è causa di diniego del provvedimento abilitativo all'attività edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, o di ordine motivato di non effettuare l'intervento nel caso di Denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6.12.2001, n. 380, poiché determina carenza di documentazione essenziale.

2.7 Documentazione da allegare e procedure amministrative

Tutte le documentazioni di carattere acustico previste dalle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti in acustica ambientale.

Le documentazione tecnico-acustica da allegare alle procedure amministrative connesse con le trasformazioni territoriali, è finalizzata a dimostrare il rispetto delle normativa contenuta nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione e di quelle sovraordinate.

In assenza degli specifici criteri regionali di cui all'art. 3, comma 3, lettere c) e d), della *L.R. 52/2000*, vengono qui di seguito definiti dei criteri transitori per la predisposizione della "*Documentazione di Impatto Acustico*" e della "*Documentazione Previsionale di Clima Acustico*".

2.7.1 Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)

La *Documentazione di Impatto Acustico* deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di quanto indicato al paragrafo 2.5.1 e di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modificazioni introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con le esigenze della popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

La *Documentazione di Impatto Acustico* deve contenere:

- a) indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- b) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti *ante-operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- c) descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- d) descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- e) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
- f) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
- g) planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata in scala non inferiore a 1:2 000.

Nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente

dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le ispettive quote altimetriche;

h) calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente sterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;

i) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti indotto dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;

j) descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle missioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi;

k) esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);

l) descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;

m) programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge 447/95 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;

n) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge 447/1995, art.2, commi 6 e 7.

2.7.2 Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)

La *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di valutare il clima acustico dell'area, di verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità e di individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

La *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* deve contenere:

a. l'indicazione della classificazione acustica dell'area oggetto dell'intervento e delle aree limitrofe;

b. rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici

specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;

c. la descrizione dell'opera in progetto, dell'ubicazione e del contesto in cui viene inserita, con la localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici);

d. copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;

e. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;

f. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla *Classificazione Acustica*, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi *D.P.C.M. 5/12/97*.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* dovrà essere integrata da:

a. quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;

b. eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;

c. valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;

d. eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;

e. verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;

f. descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

CAPO II – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al Capo I punto 2.2.1, Tabella 1 e Tabella 2 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della *Legge 447/95*.

Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge 447/95. In caso di mancata presentazione della D.I.A. o della D.P.C.A., nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500000 (€ 258,22) a lire 20000000 (€ 10.329,14) così come disposto dall'art. 10 comma 3 della Legge 447/95.

CAPO III – REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il *Piano di Classificazione Acustica* è soggetto a verifica ed eventuale revisione in occasione di ogni modifica degli strumenti urbanistici (art.5, comma 4 della *L.R. 52/2000*); le modifiche e le revisioni della *Classificazione Acustica* vengono adottate con la stessa procedura individuata per la prima approvazione (art.7, comma 6 della *L.R. 52/2000*).

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Quadro normativo di riferimento

Introduzione

Il 26 ottobre 1995 è stata emanata la Legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447 che ha sancito i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico. Attraverso questa legge sono stati definiti gli strumenti per affrontare in maniera organica la problematica dell'inquinamento da rumore e sono stati individuati i soggetti destinatari di funzioni e di obblighi per adempiere a tale fine.

Lo schema a "decreti attuativi" definito dalla Legge 447/95 ha permesso nell'arco di questi anni di ridefinire il quadro normativo di settore e di dotare di strumenti tecnico-amministrativi gli enti deputati ad attuare la strategia delineata dal legislatore.

Tra i decreti promulgati risultano d'interesse per l'elaborazione del Piano di Classificazione Acustica i seguenti atti normativi:

- il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",
- il D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- il D.P.R. 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Occorre ricordare che nell'ambito dei decreti attuativi della Legge 447/95 è stato promulgato il decreto di riferimento per il rumore stradale che è:

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2004. stabilisce l'ampiezza delle zone di "attenzione acustica" dove applicare i limiti e fissa i decibel permessi in tutte le infrastrutture stradali, sia quelle di nuova costruzione che quelle già esistenti.

Il quadro normativo di riferimento si completa con il recepimento da parte della Regione Piemonte dei contenuti e degli indirizzi stabiliti dalla Legge Quadro. Il 20 ottobre 2000, la Regione Piemonte ha infatti emanato la Legge n° 52, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", e successivamente ha pubblicato i criteri tecnici per la classificazione acustica comunale.

La Legge Quadro n° 447/95

La Legge Quadro stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e

dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 della

Costituzione, regolando e disciplinando direttamente la materia dell'inquinamento acustico.

Una delle principali novità della Legge Quadro consiste nell'adozione di una strategia preventiva per affrontare il problema dell'inquinamento acustico. All'interno di questa chiave d'azione il legislatore considera l'inquinamento da rumore un fattore strettamente connesso alla pianificazione territoriale.

Per la realizzazione degli obiettivi della legge il legislatore definisce un percorso fondato sul decentramento delle funzioni, mantenendo la potestà di indirizzo e di coordinamento dello Stato e rafforzando il ruolo degli enti locali, soprattutto dei Comuni.

Tra le competenze dei Comuni hanno particolare importanza la Classificazione Acustica del territorio comunale ed il conseguente coordinamento con gli strumenti urbanistici adottati; l'adozione dei Piani di Risanamento Acustico; il controllo del rispetto della normativa per la tutela

dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali polifunzionali, nonché dei provvedimenti che abilitano alla loro utilizzazione e di quelli di autorizzazione o licenza all'esercizio di attività produttive; l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale; la rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli; l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico.

L'operatività della Legge Quadro è strettamente legata all'emanazione dei numerosi decreti previsti dalla stessa.

Lo schema a "decreti attuativi" della Legge Quadro determina l'attuale situazione di limitata definizione su come elaborare una zonizzazione acustica. In particolare ad oggi mancano per la gran parte delle regioni i criteri in base ai quali i comuni dovranno effettuare la classificazione acustica del territorio di loro competenza. In Piemonte, dopo la pubblicazione della recente Legge Regionale 52/2000, sono attese a breve le linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale (art. 3 L.R. 52/2000).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

In attuazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro, il Decreto determina i valori limite di emissione, immissione, di attenzione, di qualità e definisce le classi di destinazione d'uso del territorio sulla base delle quali i comuni devono effettuare la classificazione acustica.

Il Decreto introduce il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali,

ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11, comma 1 della Legge 447/95. Questi buffer si “sovrappongono” alla zonizzazione acustica “generale”, determinando di fatto delle zone di “deroga parziale” ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse.

Il decreto fissa, inoltre, a 5 dB durante il giorno e a 3 dB durante la notte il valore limite differenziale, cioè la differenza tra il livello del rumore ambientale (in presenza delle sorgenti disturbanti) e quello del rumore residuo (in assenza delle sorgenti).

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio,

sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge Quadro 447/95:

- a. valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- b. valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- c. valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d. valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree

ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella B - Valori limite di emissione - Leq in dB(A)		
<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	diurno -----	notturno -----
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C - Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)		
<i>classi di destinazione d'uso del</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	diurno -----	notturno -----

I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D - Valori di qualità - Leq in dB (A)		
<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	diurno -----	notturno -----
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Decreto Ministeriale 31/10/97 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”

E' specifico per il rumore di origine aeroportuale e definisce, tra l'altro, le caratteristiche generali delle fasce di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali e le figure cui spetta il compito della loro individuazione.

D.P.R. 18/11/1998 n° 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario”

Definisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.

D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”

Non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in

quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

D.P.C.M. 31/03/1998

E' importante come riferimento per l'introduzione della figura del tecnico competente per la redazione degli studi di zonizzazione acustica e dei piani successivi.

D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2004, partendo da definizioni generali sulle infrastrutture stradali, richiamando la classificazione delle stesse presente sul Codice della Strada, stabilisce e fissa:

- l'ampiezza delle zone di "attenzione acustica" dove applicare i limiti;
- i decibel permessi in tutte le infrastrutture stradali, sia quelle di nuova costruzione che quelle già esistenti (limiti di immisione);
- interventi eventuali per il rispetto di tali limiti;
- le fasce di pertinenza acustica (allegato 1, tab. 1 e 2 del decreto stesso);
- interventi diretti sul ricettore e di risanamento acustico;
- sistemi di verifica delle emissioni sonore degli autoveicoli e sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore.

Legge Regionale n.52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"

La Regione Piemonte ha disciplinato gli aspetti di propria competenza, individuati dall'art.4 della

Legge Quadro, attraverso l'emanazione della L.R. 52/2000. In particolare, per l'aspetto specifico inerente la Classificazione Acustica e le azioni ad essa connesse, la L.R. 52/2000 interviene direttamente o prevedendo ulteriori provvedimenti normativi riguardanti i seguenti aspetti:

- emanazione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio;
- poteri sostitutivi in caso di inerzia o di conflitto dei Comuni o enti competenti;

- modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione acustica del territorio;

- modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività

produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei

medesimi immobili e infrastrutture, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio

di attività produttive;

- procedure ed eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani di

Risanamento Acustico da parte dei Comuni;

- criteri e le condizioni per l'individuazione da parte dei Comuni di valori inferiori a quelli determinati con il D.P.C.M. 14/11/1997;

- modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

- competenze delle Province in materia di inquinamento acustico e organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale;

- criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico da parte dei titolari di progetti o di opere indicati all'art. 8 comma 2,

- predisposizione del Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

I "Criteri per la classificazione acustica del territorio", come precedentemente accennato, sono stati

emanati con la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001 n°85-3802 "Linee

guida per la classificazione acustica del territorio", pubblicata sul BUR del 14 agosto 2001 n°33.

La parziale mancanza di riferimenti legislativi specifici su come effettuare la classificazione acustica di un territorio comunale impone, nel caso di progetti con carattere di sperimentaltà e di riferimento per le legislazioni regionali, di tenere in considerazione in modo critico ogni documento ritenuto "autorevole" dalla comunità degli esperti del settore e nel contempo adottare un "buon senso" guidato da considerazioni di carattere fisico-acustico.

ALLEGATO 2

Glossario

Accostamento critico: l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).

Accostamenti critici rimossi: accostamenti critici presenti al termine della Fase II che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione (Fase III) sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.

Accostamenti critici residui: accostamenti critici che non è stato possibile eliminare in Fase III (con l'omogeneizzazione) o in Fase IV (con l'inserimento di fasce cuscinetto).

Area di studio: l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più

complesse si farà riferimento a quanto segue:

“L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 “Valori limite delle sorgenti sonore” e risulti inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria.”

Aree a superficie ridotta: aree con superficie inferiore a 12.000 m² e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.

Aree (o insediamenti) di afferenza: elementi di riferimento nella determinazione della classe acustica per quelle aree contigue per le quali non vi sia in atto un uso del territorio o una destinazione d'uso che determini una classe acustica specifica.

Clima Acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Copertura tematica: tematismo costituito da elementi topologici vettoriali georeferenziati (puntuali, lineari e poligonali) collegati alle rispettive strutture dati (informazione numerica o logica).

Dissociazione: identificazione e separazione di un'area o di un nucleo insediativo avente requisiti acustici particolari e diversi dalla restante parte del poligono di P.R.G.C. nel quale è inserito, e che, per scelte progettuali o per le dimensioni ridotte, non è stato considerato come area normativa specifica. L'area di

pertinenza di tali elementi viene separata dal poligono originario sul piano informatizzato, e associata alla classe acustica appropriata; la sigla (D) nel database (campo "Note") segnala le aree interessate da queste operazioni.

Le aree separate dal poligono di P.R.G.C. in Fase III o IV per esigenze di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto sono identificate rispettivamente dalla sigla (O) e dalla sigla (C) nel campo "Note" del database.

Fascia "Cuscinetto": parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree

in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.

Georeferenziazione: procedura che consiste nel posizionare, mediante punti a coordinate note, dati vettoriali o immagini raster nella rispettiva zona del territorio reale, secondo un determinato sistema di riferimento.

Immagine raster: immagine digitale memorizzata sotto forma di matrice di punti (pixel) ad ognuno

dei quali viene associato un contenuto grafico (ad esempio cromatico) o descrittivo (ad esempio in termini di temperatura).

Matrice: area di grandi dimensioni e a destinazione unitaria dell'uso del suolo dal punto di vista del

P.R.G.C. Nel caso di presenza interna a queste aree di particelle territoriali con usi del suolo differenti si procede con azioni di dissociazione.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Riduzione critica: operazione di riclassificazione, che si può presentare nell'attuazione della Fase

III o della Fase IV, in seguito alla quale la classe acustica definita in Fase II viene ridotta di una o più unità.

Tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della L. 447/95.